

Gli organi collegiali di istituto

*[Capitolo di riferimento 7, in Cicatelli, Introduzione alla legislazione scolastica, Scholé,
Brescia 2020]*

*I contenuti in appendice sono forniti per completezza di informazione e possono
rappresentare dei mini approfondimenti, ma non saranno argomenti obbligatori di
conoscenza.*

Organi collegiali e genitori

- Gli Organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello di singolo istituto.
- In origine erano composti da varie componenti e si dividevano in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.
- Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente
 - ma si arricchisce del contributo positivo dei genitori.
- La partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale.

L'entusiasmo iniziale

- Nel 1974, quando apparvero i Decreti delegati (che istituirono gli organi collegiali), molti salutarono con favore l'apertura della scuola alla cultura della partecipazione e della collegialità.
- Con gli Organi collegiali si delineava il tramonto di un sistema fino ad allora troppo autoreferenziale, troppo autoritario, troppo opaco nelle sue decisioni e nelle sue valutazioni.
- Per la prima volta genitori ed alunni venivano chiamati a esprimere le loro opinioni e a manifestare le proprie istanze, a collaborare, ad intervenire attivamente nella vita della comunità, per mezzo di rappresentanti individuati attraverso elezioni.

Da oltre 20 anni gli Organi collegiali attendono di essere riformati

- A quasi 50 anni dalla loro istituzione, tali organismi sono in crisi profonda, la partecipazione dei genitori alle elezioni di rappresentanza è bassissima.
- La gestione democratica della scuola, ampliata dall'autonomia, attraversa una fase di profondo stallo.
- Cause diverse: trasformazioni storico-sociali verificatesi negli ultimi decenni e meccanismo farraginoso? Disinteresse? Mancanza di tempo? Crisi del dialogo con la famiglia?
- Si è tentato di riformare gli Organi collegiali in diverse occasioni, ma le forze politiche non hanno mai affrontato seriamente la questione.

Come è iniziato il cammino degli Organi collegiali?

- La legge n. 477/1973 «**Delega** al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato».
- Da essa sono scaturiti 5 Decreti Delegati: oltre all'istituzione degli Organi collegiali, toccavano molti altri aspetti della legislazione scolastica (dallo stato giuridico del personale, all'aggiornamento e alla sperimentazione).
- Da allora un termine giuridico ("decreti delegati") fu assunto nel linguaggio comune a significare, in estrema sintesi, la complessa operazione con cui si introduceva nella scuola statale italiana la rete degli Organi collegiali destinati ad aprirne le porte all'irruzione del "sociale".

I decreti delegati, le idee-guida: **Collegialità e partecipazione democratica**

- Gestazione lunga, passata attraverso due legislature.
- Varati anche a seguito di una decisa mobilitazione delle confederazioni sindacali. [Furono firmati dall'allora ministro dell'Istruzione, Franco Maria Malfatti, presidente del Consiglio Mariano Rumor] entrarono in vigore nel 1974.
- La **collegialità** e la **partecipazione democratica**: le idee-guida del processo riformatore per ridisegnare complessivamente l'impianto organizzativo e gestionale della scuola.
- In origine gli OO.CC. erano previsti:
 - A livello di circolo didattico e di istituto;
 - A livello distrettuale;
 - A livello provinciale;
 - A livello nazionale.
- Con l'avvento dell'autonomia scolastica gli OO.CC. esterni alla scuola NON hanno più significato

È il DPR 416/74 che tratta degli Organi collegiali

- Tutte le disposizioni sugli OO.CC. territoriali e di istituto sono poi confluite nel Titolo I del T.U. 297/94 (DLGS).
- Le norme si applicano alle scuole statali, ma la presenza di analoghi OO.CC. è richiesta anche per le scuole non statali paritarie.
- La convocazione con congruo anticipo (almeno 5 gg prima) salvo casi straordinari di urgenza.
 - Con indicazione dell'Odg, il luogo della riunione, l'ora e la presumibile durata.
 - Nel caso di riunioni che prevedano la presenza di genitori e non si presentano, la **riunione è valida comunque.**
- Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti (la metà più uno dei presenti aventi diritto al voto); in caso di parità prevale il voto del presidente.
- Le votazioni avvengono a scrutinio segreto solo quando si tratta di persone (p. es. elezione a una carica). **OVVIAMENTE NON PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI!**

Gli Organi Collegiali, oggi (quadro d'insieme)

- **Consiglio d'Istituto**: elettivo
 - Compiti: indirizzo e controllo, delibera
- **Collegio Docenti**: diritto
 - Compiti: indirizzo, controllo in ambito tecnico, delibera
- **Consiglio di Classe*** /Interclasse* /Intersezione:
 - Compiti: proposta, in alcuni casi obbligatoria, non vincolante
 - * *Delibera ammissione classe successiva solo docenti*
- **Assemblea genitori/studenti, Comitato genitori/studenti**
[Perché «interclasse» (nella primaria) e «intersezione» (nell'infanzia)]
[Tra gli OO.CC. va inserita anche la Giunta esecutiva, che ha il compito, piuttosto obsoleto, di preparare i lavori del Consiglio di Istituto, qui trattata solo in *Appendice*]

Il Consiglio di istituto

- È l'organo di governo della scuola, con la rappresentanza di tutte le componenti (docenti, genitori/studenti e personale ATA).
- Originariamente si distingueva tra Consiglio di circolo (Direzioni Didattiche) e Consiglio di istituto (tutta la scuola secondaria)
- È costituito da 19 componenti, di cui:
 - 8 rappresentanti del personale docente;
 - 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
 - 8 rappresentanti dei genitori [4 genitori e 4 studenti negli Istituti del secondo ciclo];
 - il dirigente scolastico;
 - il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.
- Dura in carica tre anni; solo la rappresentanza degli studenti viene rinnovata annualmente.

Il Consiglio di istituto

- Le elezioni si svolgono con il sistema proporzionale e con la presentazione (anche) di più liste di candidati per le diverse componenti: docenti, genitori [e studenti per la secondaria di 2° grado] e personale ATA.
- In caso di decadenza di un membro si procede con la surroga dalla medesima lista. In mancanza di persone disponibili, si procede a elezioni soltanto per la componente interessata.
- La data per le elezioni del C.d.I. è fissata dal MIUR.
- Le riunioni sono valide anche se qualche componente non è rappresentata.
- Le sedute sono pubbliche e si svolgono fuori dall'orario di lezione, senza alcun limite nel numero e nella durata.

Il Consiglio di istituto: *compiti/1*

Ha competenza su tutta la vita dell'istituzione scolastica e in particolare è chiamato a deliberare sulle seguenti materie:

- **Adozione del Piano triennale dell'offerta formativa** elaborato dal collegio dei docenti.
- **Elaborazione e adozione degli indirizzi generali e determinazione delle forme di autofinanziamento della scuola.**
- **Approvazione del Programma annuale** (bilancio preventivo) **e del conto consuntivo** per ciascun esercizio finanziario (e stabilire come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico).
- **Adozione del regolamento interno dell'istituto**, che deve contenere tra l'altro le modalità per il funzionamento della biblioteca, l'uso delle attrezzature didattiche e sportive, la vigilanza degli alunni e la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio stesso.

Il Consiglio di istituto: *compiti/2*

- **Acquisto, rinnovo e conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola.**
- **Adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali**, nel rispetto delle competenze regionali in materia [di fatto, possibilità piuttosto remota!].
- **Decisione in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative**, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
- **Criteri generali relativi alla formazione delle classi**, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
- **Criteri per la programmazione e attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche** con particolare riguardo ai corsi di recupero, alle visite guidate, ai viaggi di istruzione.

• [vedasi altri compiti in *Appendice*]

Il Collegio docenti

(Organo con specifica competenza sulla materia didattica)

- Composizione: tutti i docenti in servizio nella scuola.
- Presieduto dal dirigente scolastico.
- Partecipazione obbligatoria per tutti i docenti in servizio al momento della convocazione, compresi gli eventuali supplenti.
- Nel caso degli Istituti Comprensivi o di aggregazione di scuole di diverso tipo o indirizzo, il collegio è convocato:
 - Unitariamente, per le materie che riguardano l'intero istituto;
 - Per sezioni, quando siano in discussione questioni di interesse specifico.
- Può articolarsi in commissioni (su richiesta del dirigente o in conseguenza di una propria delibera), gruppi di lavoro o dipartimenti per approfondire argomenti di carattere particolare e preparare le delibere da sottoporre all'organismo plenario.
- Si insedia all'inizio di ogni anno scolastico (generalmente il 1° settembre).

Il Collegio docenti

- Si riunisce
 - Ogniqualevolta il dirigente ne ravvisi la necessità (ma non a capriccio!)
 - Quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.
 - Comunque almeno una volta per ciascuno dei periodi didattici in cui è stato suddiviso l'anno scolastico [questo la norma, ma in pratica le materie di competenza sono talmente tante che...]
 - All'inizio dell'a.s. viene peraltro redatto il piano delle attività collegiali.
- Di ogni riunione è redatto apposito verbale da parte del segretario, individuato dal dirigente.
- Le riunioni hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con le lezioni, fino ad un tetto massimo di 40 ore nel corso dell'a.s.
- Il suo principale compito può essere rappresentato oggi dalla redazione o dalla revisione del PTOF.

Il Collegio docenti: *competenze/1*

- Elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa;
- Adeguamento dei programmi d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare;
- Adozione delle iniziative per il sostegno di alunni con disabilità e stranieri;
- Redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;
- Suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni;
- Adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e scelta dei sussidi didattici;
- Approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole;

Il Collegio docenti: *competenze/2*

- Valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica;
- Identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al POF, con la definizione dei criteri d'accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;

Delibera, nel quadro delle compatibilità con il PTOF e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all'insegnamento.

Formula inoltre proposte e/o pareri:

- sui criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti e sull'orario delle lezioni.

I Consigli di intersezione [infanzia], interclasse [primaria], classe [secondaria]

- Tutti composti da:
 - Docenti, per i quali la partecipazione costituisce un obbligo (fino ad un max di 40 ore annue)
 - Rappresentanti dei genitori
 - Nell'intersezione dell'infanzia (tutte le sezioni dello stesso plesso): 1 genitore per ogni sezione;
 - Nell'interclasse della primaria (cassì parallele, ovvero le 5 classi del plesso): 1 genitore per ogni singola classe;
 - Nel c.d.c. della secondaria di primo grado: 4 genitori;
 - Nel c.d.c. della secondaria di secondo grado: 2 genitori.
 - Rappresentanti degli studenti
 - Nel c.d.c. della secondaria di secondo grado: 2 studenti.

I Consigli di intersezione, interclasse, classe/1

- Presieduti dal dirigente o (più frequentemente) da un docente da lui delegato, membro del medesimo consiglio.
- Si riuniscono fuori dall'orario di lezione, in orario di servizio (entro il tetto max di 40 ore annue previsto dal contratto di lavoro).
- Formulano proposte al Collegio docenti per l'azione educativa e didattica e per eventuali iniziative di sperimentazione.
- Affrontano qualsiasi problema di carattere educativo e didattico, relativo allo specifico gruppo di alunni di competenza (programmazione delle attività, valutazione del percorso della classe, del raggiungimento degli obiettivi in itinere e finali, del comportamento degli alunni...).

I Consigli di intersezione, interclasse, classe/2

- Adottano i provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento degli alunni dalla scuola fino ad un max di 15 gg. [**Nella scuola secondaria inferiore e superiore**].
- Per il coordinamento didattico e la valutazione, i consigli si riuniscono con la sola componente dei docenti.
- Le riunioni destinate alla valutazione (scrutini) non rientrano nel tetto orario massimo; non hanno limite di orario.

Altri organi partecipativi

- **Assemblea di classe**, è convocata almeno una volta l'anno per l'elezione dei rappresentanti
 - *(assemblea degli studenti nella secondaria II grado articolata anche per istituto con attività calendarizzate)*
- *È composta da tutti i componenti della classe*

- **Comitato dei genitori/Comitato degli Studenti**
- Può essere costituito
- Se costituito è eletto dai rappresentanti

Le Assemblee e i Comitati degli **studenti/1** (non sono OO.CC. con poteri deliberanti)

- Le assemblee sono “**occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società** in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”.
- Possono essere di classe o di istituto. Gli studenti hanno il diritto e il dovere (ma non l’obbligo) di partecipare alle assemblee.
- La normativa non prevede alcun obbligo di presenza dei docenti, sia alle assemblee di istituto degli studenti che alle assemblee di classe.
- Il preside, un suo delegato e i docenti che lo desiderino possono comunque assistervi, in base alla normativa vigente.
- Il diritto soggettivo degli studenti di riunirsi in assemblea è previsto dalla normativa. Tale diritto non è quindi “rimesso alla facoltà discrezionale del preside o di altri organi”, anche se il suo esercizio è vincolato all’osservanza di alcune modalità previste dalla legge.
- È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto e una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore.
- L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico.
- Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Le Assemblee e i Comitati degli **studenti**/2 (non sono OO.CC.)

- L'Assemblea di istituto deve darsi un Regolamento per il proprio funzionamento.
- È convocata su richiesta di almeno il 10% degli studenti o della maggioranza del comitato studentesco.
- Alle Assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
- La partecipazione di questi esperti deve essere autorizzata dal Consiglio d'istituto.
- Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Il Comitato studentesco

- Gli studenti eletti nei Consigli di classe e nel Consiglio di istituto possono dar vita ad un Comitato studentesco.
- Il Comitato studentesco ha il diritto di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di istituto.
- Il suo parere è obbligatorio [e vincolante] nel caso di accettazione, da parte del Consiglio di istituto, di somme provenienti da privati.
- Il Comitato studentesco si dà un regolamento interno e costituisce un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne.
- Elabora un piano delle attività integrative promosse dagli studenti all'interno della scuola e può realizzare, con l'autorizzazione del Consiglio di istituto, attività di autofinanziamento.
- Designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia per eventuali ricorsi contro provvedimenti disciplinari.

Le Assemblee e i Comitati dei **genitori** (non sono OO.CC.)

- I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere di problemi che riguardano aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli.
- Le Assemblee possono essere di singole classi o di istituto.
- Hanno titolo a convocare l'Assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei Consigli di classe, informando preventivamente il Dirigente scolastico (indicando specificamente gli argomenti da trattare) e chiedendo l'autorizzazione a usare i locali scolastici.
- Alle Assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe.
- Le Assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.
- I genitori eletti nei Consigli di classe e di istituto possono dar vita a un Comitato dei genitori, con poche funzioni formalmente riconosciute, se non quella di convocare e preparare i lavori dell'assemblea.

Appendice

I contenuti collocati in questa sezione rappresentano dei micro approfondimenti e sono forniti per completezza di informazione. Non saranno oggetto di verifica di conoscenza.

La Giunta esecutiva, *compiti*

- La **Giunta esecutiva** prepara i lavori del Consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. [solo sulla carta!]
- Come previsto dal DM n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie dell'istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.
- Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.
- È un organo poco «visibile» ma può risultare piuttosto importante, in quanto può orientare, con la sua azione istruttoria, il lavoro e il funzionamento del consiglio.

La Giunta esecutiva, *composizione*

Organo operativo composto da sei persone, viene eletta tra i membri del Consiglio di istituto:

- Dirigente scolastico, membro di diritto, che la presiede;
 - Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), membro di diritto con funzioni di verbalizzazione;
 - Un rappresentante dei docenti;
 - Un rappresentante del personale ATA;
 - Due rappresentanti dei genitori [un genitore e uno studente negli istituti superiori].
- Dura in carica tre anni, solo la rappresentanza studentesca nella scuola secondaria superiore è rinnovata annualmente.

Il Comitato per la valutazione dei docenti

- Il Comitato di valutazione dei docenti è costituito da:
 - Dirigente scolastico, che lo presiede;
 - tre docenti in servizio nell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio docenti e uno dal Consiglio d'istituto;
 - due rappresentanti dei genitori (uno dei quali sostituito da un rappresentante degli studenti negli Ist. Sup.) scelti dal Consiglio d'Istituto;
 - da un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici;
 - Nel caso si debba procedere alla valutazione di un membro del comitato, il Consiglio d'istituto provvede a sostituire l'interessato.
- [Il Comitato di valutazione dei docenti nasce per effetto dell'ex art. 11 d. lgs. 297/94 come sostituito dal comma 129 art. 1 l. 107/2015]
- Dura in carica un triennio.

Il Comitato per la valutazione dei docenti, *compiti*

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione (del merito)* dei docenti sulla base:

- della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale;

Il Comitato valuta il servizio di cui all'art. 448 del D. Lgs. 297/94 su richiesta dell'interessato previa relazione del Dirigente scolastico.

[Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 del d. lgs. 297/94.]